

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 1429**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MANZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1996 (\*)**

—————

Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze  
a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.

—————

---

(\*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - È necessario apportare una integrazione e delle modifiche alla legislazione a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.

Il legislatore ha già tentato nella X e nella XI legislatura di approvare questo disegno di legge. Ritengo giusto ripresentarlo, con la legge 22 dicembre 1980, n. 932, «Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali», si è provveduto, esclusivamente nei confronti dei perseguitati politici antifascisti e razziali che hanno subito persecuzioni, appunto per ragioni politiche e razziali, sino alla data dell'8 settembre 1943, a porre riparo ad una grave ingiustizia, consistente nell'esclusione dei familiari dei perseguitati dai benefici, e soprattutto dal beneficio dell'assegno vitalizio di benemerita, in quanto non era stata prevista per i familiari la reversibilità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e, fatto ancora più grave, non era neppure stata prevista, sempre per i familiari, la possibilità di conseguire la quota reversibile dell'assegno nel caso in cui l'avente diritto all'assegno fosse deceduto prima dell'entrata in vigore della legge.

Nella medesima situazione si trovano gli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. ed i loro familiari.

A favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. è stato predisposto e concesso un assegno vitalizio identico a quello previsto per gli ex perseguitati politici antifascisti e razziali, ma per i familiari degli ex deportati nei campi di sterminio nulla è stato previsto relativamente alla reversibilità.

Anche per quanto concerne la copertura, durante i periodi di persecuzione, dei periodi scoperti da contribuzione, con accollo da parte dello Stato dell'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici, si è provveduto con la legge 22 dicembre 1980, n. 932 (articolo 2).

Nulla è stato, invece, fatto per quanto concerne gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazista K.Z.

Questa disparità di trattamento deve essere, per ragioni di intrinseca giustizia, eliminata.

Con il presente disegno di legge si propone che la legge 18 novembre 1980, n. 791, recante «Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.», sia integrata e modificata introducendo, anche per gli ex deportati nei campi di sterminio nazista, la medesima ampiezza del beneficio dell'assegno vitalizio e della copertura, con pagamento virtuale dell'importo dei contributi figurativi a carico dello Stato, dei periodi scoperti da contribuzione, ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Anche per gli ex deportati politici deve essere prevista la reversibilità dell'assegno vitalizio a favore dei familiari, secondo le norme esattamente corrispondenti a quelle applicate per gli ex perseguitati politici antifascisti e razziali.

Il proponente invita perciò i colleghi senatori a voler accogliere il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'assegno vitalizio, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perchè deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n. 791.

## Art. 2.

1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subito che portò alla privazione della libertà ed alla deportazione, nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati, dei cittadini italiani che possono far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta o periodi di lavoro assoggettabile a contribuzione dell'assicurazione stessa ai sensi delle vigenti norme di legge.

2. È a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista

K.Z. per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle norme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima.

3. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36.

### Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1997 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.